



# Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS)

del 16 dicembre 2016

approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2016<sup>1</sup> sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS),

*e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),*

visto il Concordato del 29 ottobre 1970<sup>2</sup> sulla coordinazione scolastica,

*convengono:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>.

## **Art. 2**            Obiettivi della collaborazione

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:

- a. permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione;
- b. individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato;
- c. coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;
- d. elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione;

<sup>1</sup> RS 410.2; RU 2017 135

<sup>2</sup> [www.cdpe.ch](http://www.cdpe.ch) > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE

<sup>3</sup> RS 101

- e. definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e
- f. coordinare le misure di politica della formazione.

**Art. 3** Organo di gestione

<sup>1</sup> L'organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l'organo di gestione svolge i seguenti compiti:

- a. intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni;
- b. può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia;
- c. delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4);
- d. approva il programma di lavoro (art. 6).

**Art. 4** Direzione dei processi

<sup>1</sup> La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.

<sup>2</sup> Essa coordina i lavori nell'ambito della collaborazione in materia di formazione:

- a. preparando il programma di lavoro;
- b. coordinando l'attuazione del programma di lavoro;
- c. garantendo l'adeguato coinvolgimento degli attori interessati;
- d. concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

<sup>3</sup> Essa può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.

**Art. 5** Comitati di coordinamento

<sup>1</sup> I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell'attuazione del programma di lavoro.

<sup>2</sup> Essi possono adottare decisioni nell'ambito del loro mandato.

**Art. 6** Programma di lavoro

I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune. Questo prevede in particolare:

- a. il monitoraggio del sistema educativo;
- b. l'acquisizione e l'analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero;
- c. la cura di un concetto condiviso di qualità; e
- d. lo sviluppo, la promozione e l'applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.

**Art. 7** Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni gestiscono il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) quale istituzione comune.

<sup>2</sup> Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l'amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.

<sup>3</sup> La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l'esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

**Art. 8** Finanziamento

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

<sup>2</sup> La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.

**Art. 9** Validità ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione d'intesa con la CDPE; esso può determinarne l'entrata in vigore retroattiva al momento dell'entrata in vigore della LCSFS.

**Art. 10** Disdetta

La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, con preavviso di due anni.

**Art. 11** Esecuzione

La SEFRI è l'autorità della Confederazione incaricata dell'esecuzione della presente Convenzione.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann

16 dicembre 2016

In nome della Conferenza svizzera dei  
direttori cantionali della pubblica educazione:

Il presidente, Christoph Eymann